

Procedura di adozione internazionale in applicazione della Convenzione dell'Aia sull'adozione (CAA)

Presentazione della domanda di accoglienza di un adottando straniero presso [l'Autorità centrale del Cantone di domicilio](#)



L'Autorità centrale cantonale incarica esperti di effettuare l'accertamento sull'idoneità ad adottare dei futuri genitori adottivi e di allestire una relazione sociale



L'Autorità centrale cantonale decide sul rilascio di un'autorizzazione d'affiliazione in vista dell'accoglienza del minore straniero a scopo di adozione



Autorizzazione definitiva, qualora l'identità del minore fosse nota



Autorizzazione provvisoria qualora l'identità del minore non fosse ancora nota



Autorizzazione respinta



Possibilità di ricorso



L'Autorità centrale cantonale o un ufficio di collocamento in vista d'adozione allestisce, in cooperazione con i futuri genitori adottivi, un incartamento sui genitori. Quest'ultimo contiene l'autorizzazione d'affiliazione definitiva o provvisoria, la relazione sociale e tutti i documenti necessari [a seconda del Paese d'origine](#) - se necessario, tradotti e autenticati



L'incartamento sui genitori è trasmesso all'Autorità centrale della Confederazione la quale lo invia all'Autorità centrale del Paese d'origine del minore



L'Autorità centrale straniera esamina l'incartamento sui genitori e decide, a seconda dei propri criteri, sull'idoneità dei richiedenti. Se questi ultimi sono giudicati idonei e se è stato proposto un adottando, è allestita una relazione sociale sul minore e presa una decisione di compatibilità positiva.

La decisione di compatibilità positiva è trasmessa all'Autorità centrale della Confederazione, la quale provvede a inviarla all'Autorità centrale cantonale



Nell'ambito di una decisione di compatibilità, l'Autorità centrale cantonale esamina e decide se il minore proposto è adatto a un collocamento presso i richiedenti e se questi ultimi hanno acconsentito all'adozione di tale minore



Decisione di compatibilità positiva da parte dell'Autorità centrale cantonale



Autorizzazione di adozione nel Paese d'origine, nel caso in cui tale Paese si dichiari a favore dell'adozione



Genitori adottivi svizzeri:
documento d'entrata rilasciato dall'autorità centrale della Confederazione;

Stranieri:
L'Ufficio cantonale degli stranieri rilascia il visto d'entrata e assicura il soggiorno



Dopo l'entrata:
comunicazione all'Autorità centrale della Confederazione, all'Autorità centrale del Cantone e all'autorità tutoria presso il domicilio. Iscrizione presso il controllo degli abitanti



L'adozione all'estero è direttamente riconosciuta in Svizzera. Nomina di un curatore giusta l'articolo 17 LF-CAA per 18 mesi.



Decisione di compatibilità negativa da parte dell'Autorità centrale cantonale



Possibilità di ricorso



Autorizzazione di accoglienza a scopo di futura adozione in Svizzera, nel caso in cui il Paese d'origine non si dichiari a favore dell'adozione



L'Ufficio cantonale degli stranieri rilascia il visto d'entrata e assicura il permesso di dimora



Dopo l'entrata: rilascio dell'autorizzazione di affiliazione definitiva da parte dell'Autorità centrale cantonale: comunicazione all'Ufficio cantonale degli stranieri e all'autorità tutoria. Iscrizione presso il controllo degli abitanti.



Nomina di un tutore giusta l'articolo 18 LF-CAA fino all'adozione



Rapporto di filiazione fino all'adozione (almeno per un anno)